Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 283 del 30 ottobre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Valle d'Aosta.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

due posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

quindici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Aosta debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972,

n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 ,n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 381

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di .

Il sottoscritto . nato il
a (provincia di . .) e residente in . .
cap. (provincia di .) via chiede
di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. .
posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) .
2) .
3) .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . . . . .

li

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11646)

Concorso, per esami, a trecentotrentasette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle Finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Piemonte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentotrentasette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Piemonte.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

dodici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

ottanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

duecentoquarantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Torino debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 382

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. . posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11647)

Concorso, per esami, a cinquecentoquarantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territoro della regione della Lombardia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquecentoquarantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Lombardia.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

diciotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

centonovantasette posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

trecentotrenta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Milano debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i

documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 383

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di . .

Il sottoscritto . nato il
a (provincia di .) e residente in .
cap. (provincia di .) via .
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. . posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) .
2) . . . .
3) . . . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11648)

Concorso, per esami, a centodiciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Liguria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centodiciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Liguria.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

settanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

quaranta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Genova debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 384

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di . . .

Il sottoscritto . nato il .
a (provincia di .) e residente in . .
cap. (provincia di .) via .
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . .
2) . . . .
3) .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . .
li

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11649)

Concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

trenta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

quaranta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Trento debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del

punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova, nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 385

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500 — ALLEGATO *A*

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto . . . . nato il .
a (provincia di . .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. . posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . . . .
2) .
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . .

li

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11650)

Concorso, per esami, a ottantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ottantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Friuli-Venezia Giulia.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

quaranta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

quaranta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Trieste debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 386

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto . nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)

2)

3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . . .

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11651)

Concorso, per esami, a duecentottantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle Finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Veneto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a duecentottantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Veneto.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattordici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

centodieci posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette;

centosessanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Venezia debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 *ottobre* 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 387

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11652)

Concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971 ,n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentoventuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle Finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione dell'Emilia-Romagna.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sedici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinquantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

centocinquanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Bologna debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre

per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 388

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500 — ALLEGATO *A*

All'Intendenza di finanza di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . .
a . . . . (provincia di . . .) e residente in . . .
cap. . . . (provincia di . . .) via . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. . . . posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione . . . . .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dai precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . . . .

. . . lì . . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11653)

Concorso, per esami, a centosettantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Toscana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centosettantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Toscana.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

diciotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

dieci posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

centoquarantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Firenze debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali

in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicta sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 389

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il a (provincia di .) e residente in cap. (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11654)

Concorso, per esami, a sessantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione delle Marche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione delle Marche.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinquanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Ancona debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 390

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di .

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in .
cap. (provincia di .) via .
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) .
2) .
3) .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.
(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11655)

Concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione dell'Umbria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione dell'Umbria.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

venticinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Perugia debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure

da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella de candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in porporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 391

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500:

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e Imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11656)

Concorso, per esami, a centoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Lazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Lazio.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quindici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

quindici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

novanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Roma debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 392

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

li

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11657)

Concorso, per esami, a cinquantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione dell'Abruzzo.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

quaranta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di L'Aquila debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiamo superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 393

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o

nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11658)

Concorso, per esami, a settanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Campania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Campania.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

dieci posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinquantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Napoli debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazoni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nei «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 394

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:
1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decandenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.
(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11659)

Concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Molise.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

venticinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Campobasso debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 395

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccafografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11660)

Concorso, per esami, a settantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione delle Puglie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a settantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione delle Puglie.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

dieci posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

quindici posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinquanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Bari debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della càncellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 396

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . . . .

. . . li . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11661)

Concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Basilicata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto. altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Basilicata.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

venti posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Potenza debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempre chè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 397

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di . . . .

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . .) e residente in . . . cap. . . . (provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. . . . posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione . . . . .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1) . . . .

. . . lì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11662)

Concorso, per esami, a cinquantuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Calabria.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sei posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

quaranta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Catanzaro debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 398

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della regione.

(1)

lì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11663)

Concorso, per esami, a centotredici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centotredici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Sicilia.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

diciotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

novanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Palermo debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1972
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 399

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)

2)

3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della regione.

(1) . . . .

. . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11664)

Concorso, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Sardegna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire la sede e la data della prova di esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Sardegna.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sei posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

quarantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, Uffici del registro.

Il numero dei posti di cui al primo comma potrà essere aumentato in conseguenza della definitiva determinazione dei posti che dovranno essere tenuti scoperti in ciascun ruolo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 40 anni;

3) buona condotta;

4) piena idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Cagliari debbono essere presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i venti giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della Regione;

9) gli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati potranno altresì indicare l'ordine di preferenza dei ruoli elencati all'art. 1, in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Ove i medesimi non abbiano indicato preferenze o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, verranno assegnati, se vincitori, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, 00100 Roma, mediante raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, n. 5;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 28 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto di protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è in possesso della piena idoneità fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali o gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la piena idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I documenti spediti al Ministero delle finanze, Ufficio concorsi, oltre il termine stabilito dall'art. 6 non saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nel termine stabilito i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui all'art. 6, possono inviare, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso i documenti non prodotti dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di invito medesima.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

I candidati dovranno sostenere una prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 dicembre 1972 saranno stabiliti il giorno e la sede in cui si svolgerà la suddetta prova di esame.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 nonchè quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 purchè non incompatibili con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di quaranta centesimi.

Art. 12.

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i tre ruoli, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame e tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nelle domande di ammissione.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie i vincitori saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze manifestate secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stessa, discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori meccanografi in prova e saranno assunti in servizio ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 e verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso dovranno frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Gli impiegati che non avranno superato il corso non potranno proseguire il periodo di prova nè essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere agli obblighi militari.

Per gli impiegati che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso, il rapporto d'impiego si risolve di diritto.

Ai medesimi impiegati spetta una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 400

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L 500

All'Intendenza di finanza di

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) e residente in
cap. (provincia di .) via
chiede di essere ammesso al concorso unico per complessivi n. posti di coadiutore meccanografo in prova in ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per il reclutamento di personale da assegnare in uffici aventi sede nel territorio della regione

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1)

2)

3)

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della Regione.

(1)

li

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

Avvertenza. — L'ordine di preferenza riguarda: il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza; il ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette; il ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, n. 9 del bando di concorso.

(11665)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 400 (2651403/2) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.